

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 581 del 03 dicembre 2019

Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'attraversamento del fiume Mincio con metanodotto in Comune di Valeggio sul Mincio (VR). Ditta: Snam Rete Gas S.p.A. Distretto Nord Orientale. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 7794.

[Acque]

Note per la trasparenza:

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza n. 435498 del 10/10/2019. Disciplinare originario n. 13170 del 22/02/2008 e decreto n. 80 del 22/02/2008. Disciplinare n. 513523 del 28/11/2019. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore

PREMESSO che con Decreto n. 80 del 22/02/2008 il Genio Civile Verona ha rilasciato alla Società Snam Rete Gas S.p.A. - Distretto Nord Orientale, la concessione idraulica per l'attraversamento del fiume Mincio con metanodotto in Comune di Valeggio sul Mincio (VR);

PREMESSO che con nota pervenuta in data 10/10/2019 prot. n. 435498 la Società Snam Rete Gas S.p.A. - Distretto Nord Orientale ha chiesto il rinnovo della suddetta concessione;

CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, versato i canoni richiesti;

PRESO ATTO che l'occupazione demaniale in essere risulta non avere subito modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato nell'atto di notorietà del 08/10/2019 e che, pertanto non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico dei corsi d'acqua, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;

RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";

VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

VISTA la L.R. 14 dicembre 2018 n. 43, art. 9 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";

VISTO il decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02/09/2019 "Individuazione degli atti di provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54/2012, art. 18";

decreta

1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

2 - Di rinnovare alla Società Snam Rete Gas S.p.A. omissis, in persona del procuratore ing. Landi Giuseppe omissis, la concessione idraulica per l'attraversamento del fiume Mincio con metanodotto in Comune di Valeggio sul Mincio (VR).

4 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di Verona di Verona, prot. n. 513523 del 28/11/2019, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

5 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del presente decreto che potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

6 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2019, di € 260,36 (euro duecentosessanta/36) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.

7 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7 del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello stesso a cure e spese del Concessionario stesso.

8 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche e demaniali.

9 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.

Marco Dorigo

Allegati (omissis)